

CLXXXI.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizione (pag. 5777) — Ringraziamenti (pag. 5777) — Elenco di omaggi (pag. 5777) — Congedi (pag. 5778) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 161-A) — Parlano il senatore Scialoja (pag. 5789), il senatore Polacco, relatore (pag. 5779) e il ministro guardasigilli (pag. 5790) — Dopo osservazioni dei senatori Maurigi (pag. 5795), Scialoja (pag. 5795), Curasola (pag. 5795), del ministro guardasigilli (pag. 5795) e del Presidente (pag. 5791), si stabilisce che la discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » si riprenderà dopo la discussione dei bilanci — Presentazione di relazioni (pag. 5796).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dall'illustre senatore Antonio Pacinotti la lettera della quale do lettura:

« Illustre signor Presidente
del Senato del Regno.

« Col massimo interesse e con grato animo ho appreso dall'affettuosa lettera dell' E. V. e dal resoconto ad essa unito della seduta tenuta dal Senato nel 17 giugno, che, per iniziativa della Eccellenza Vostra, l'alta Assemblée volle partecipare alle onoranze che nel giorno stesso mi venivano fatte nella Università di Pisa.

« Ringrazio quindi sentitamente il Senato per l'onoranza fattami, ed in modo speciale ringrazio l'E. V. ed il senatore prof. Blaserna e

S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri per le benevole parole pronunziate a mio riguardo.

« Col massimo ossequio salutando, mi confermo

« della Eccellenza Vostra

« Devotissimo

« ANTONIO PACINOTTI ».

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto di una petizione inviata al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

N. 105. Il Consiglio provinciale di Venezia fa voti al Senato per la sollecita approvazione del disegno di legge « Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge.

Il signor Ugo De Honestis: *Alla terza Italia. Ode.*

La Commissione esecutiva del Comitato nazionale per la commemorazione del 1860: *L'epopea nazionale, parte 2ª.*

Il Regio Istituto di studi superiori in Firenze: *Di una nuova specie di Hilochoerus.* Osservazioni cristallografiche sull'ematite dell'isola d'Elba. Ciottoli di rocce cristalline nell'occone di Masciano.

La Deputazione provinciale di Modena: *Atti di quel Consiglio provinciale.*

Il rettore della Regia Università degli studi di Sassari: *Annuario di quella Regia Università per l'anno scolastico 1910-11.*

Il Regio Istituto d'incoraggiamento di Napoli: *Atti di quell'Istituto, anno 1910, serie 6ª, vol. 62.*

L'onor. senatore Cadolini: *Memorie del Risorgimento dal 1818 al 1862.*

Il signor Quinto Oglioni: *Nuovo sistema di tiro nelle armi da fuoco.*

Il sindaco di Bologna: *Raccolta completa degli Atti di quel Consiglio comunale dal 1831 ad oggi, e di ogni altra pubblicazione attinente all'amministrazione di quella città.*

Il direttore della Regia scuola di commercio in Venezia: *Annuario di quella scuola per l'anno scolastico 1910-11.*

L'onorevole senatore Gerbaix de Sonnaz: *Savoardi e Nizzardi benemeriti dell'Italia 1790-1910.*

Il signor Luigi Delfino Rossotti: *Per l'arte nello Stato.*

Il signor Philippe Deschamps: *Une nouvelle triplée! Pour l'alliance franco-italienne.*

La Confederazione nazionale agraria: *Discorso di apertura del terzo Congresso agrario in Bologna del conte Francesco Cavazza.*

La Regia scuola Pietro Selvatico in Padova: *Inaugurazione della nuova sede.*

L'Associazione Cesare Beccaria, Milano: *Studi penitenziari.*

Il senatore Maurigi: *Aspromonte.* Ricordi storico-militari.

L'Istituto agricolo coloniale italiano: *Regolamento interno. Programmi didattici.*

Il signor dott. G. Bartolomeucci Gioli: *L'attività dell'Istituto Agricolo coloniale italiano, nell'anno 1910.*

La Regia Accademia di agricoltura di Torino: *Annali di quella Regia Accademia, vol. 53, anno 1910.*

Il signor dott. A. Auro: *L'occultismo teosofico.*

Il rettore della Regia Università di Padova: *Annuario di quella Regia Università, anno 1910-1911.*

L'onor. senatore Mazzoni: Cinque volumi del prof. N. Sorgia dell'Istituto di Bukarest, riguardanti la Rumania.

L'onor. senatore Filomusi-Guelfi: *Della filosofia del dritto in Italia dalla fine del XVIII secolo alla fine del secolo XIX.*

La questione del palazzo Farnese.

L'onor. senatore Cavalli: *La città di Santa Maria Capua Vetere alla mostra dei ricordi storici nel risorgimento del Napoletano, per Luigi Conforti.*

Come si fece il plebiscito di Napoli e Sicilia.

Superstiti delle patrie battaglie residenti in Sicilia.

Il signor Antonio Cipollini: *MMDCLXIV natale di Roma, - Roma Carmen.*

Il ministro per l'interno: *Statistica delle carceri, delle colonie per domiciliati coatti e dei riformatori, anno 1909.*

Il professore Emanuele Pisani: *La condizione giuridica della donna.*

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: di otto giorni per motivi di salute l'onor. senatore Orsini Baroni; di dieci giorni per motivi di famiglia l'onor. senatore Vaccai; di quindici giorni per motivi di ufficio l'onor. senatore De Risels.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare all'onor. relatore ed all'onorevole ministro.

Do quindi facoltà di parlare all'onor. senatore Polacco.

POLACCO, *relatore*. In nome dell'Ufficio centrale, porgo anzitutto vive grazie all'onorevole ministro che ha accettato si discutesse sul progetto presentato dall'Ufficio centrale, il che non dispiace nemmeno all'autore del progetto, l'amico Scialoja, che ebbe parole anche troppo benevole e lusinghiere per l'opera dell'Ufficio e del relatore che ne è l'esponente.

Non è del resto e non poteva essere il nostro un contro-progetto a quello dell'onorevole Scialoja, dacchè nelle linee fondamentali noi concordiamo pienamente. Mi è anzi grata questa occasione per rinnovare a lui un vivo plauso e ripetere che è ragione di orgoglio pel Senato che sia partito di qui chi nella breve sua permanenza al potere ha finalmente proposta questa legge organica sulla cittadinanza, per anni ed anni inutilmente invocata. (*Benissimo*).

A tutti gli altri illustri colleghi che hanno preso parte alla discussione generale e che sono stati così larghi di encomio per l'opera dell'Ufficio centrale, mi è gradito attestare la viva nostra riconoscenza. Trascinato anzi dai vincoli di particolare amicizia e di colleganza ufficiale di cattedra esistenti fra noi, uno di questi onorevoli colleghi, il mio carissimo Chironi, andò tanto oltre da far quasi me padre del progetto ed a me rivolgerne lodi ed appunti, tanto che (*unicuique suum*) giustamente l'onore Scialoja gli rispose rivendicandone la paternità, mentre infatti noi dell'Ufficio centrale non siamo qui che per tenere il progetto al fonte battesimale.

E dal Chironi appunto incominciando, per ciò che la prima obiezione che egli fece è un'obiezione di metodo, la via per me è sgombrata dalle acute osservazioni dell'onorevole amico e collega Scialoja. Poco ho da aggiungere. Noi non dobbiamo avere il feticismo per il Codice civile, quasi fosse un'arca santa intangibile, sia per la sostanza, sia per la forma, ed il senatore Chironi ha mente troppo alta e spirito troppo largo per albergare tale feticismo.

Noi ci troviamo, è vero, di fronte ad un argomento che sta oggi sul vestibolo del libro 1º del Codice per la luce che se ne proietta su tutto il titolo *Delle persone*. Pure l'amico Chironi mi insegna che già quando il Codice si compilò sorse il dubbio persino se fosse quello il vero posto ove allogarlo, tanto è complessa

questa materia, così poliedrico questo rapporto della cittadinanza che non solo al diritto civile, ma al diritto pubblico strettamente si connette. E le linee di confine tra diritto pubblico e diritto privato oggi più che mai sono difficili a segnarsi; donde anzi quella corrente scientifica forse troppo rivoluzionaria, ma non per ciò trascurabile, che arriva sino a combattere codesta distinzione antica fra le due *positiones iuris*, come una distinzione di scuola che bisogna abbandonare del tutto.

Quanto del diritto civile non sta oramai fuori del Codice, in quelle leggi extra-vaganti contro le quali l'amico Chironi ha avuto una punta di ironia? Vorrebbe egli forse per salvare l'armonia architettonica del Codice, che tutta la parte relativa alla legislazione sociale, fortunatamente così copiosa e sempre più in aumento, quella parte che si attiene alle leggi sui probiviri, agli infortuni sul lavoro, ecc. venisse incastonata in quell'unico e magro articolo del Codice civile, relativo al contratto di lavoro, l'art. 1628 che dice: « Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa? ». Come diventerebbe idropico quel povero articolo, a scapito di quella stessa simmetria del Codice, della quale ci professeremmo idolatri!

L'amico Chironi sarebbe, ne sono sicuro, il primo a protestare con me, contro chi continuasse a chiamarci, a vecchio stilo, professori di Codice civile invece che professori di diritto civile, che è cosa ben più ampia di quanto può contenersi nella quadratura di un Codice. È augurabile certo una riforma dell'intero Codice nostro; ma intanto io do plauso anche qui all'amico Scialoja che è venuto innanzi con tre progetti fondamentali, due dei quali toccano interi istituti, l'attuale disegno cioè sulla cittadinanza e l'altro che regola la trascrizione. Con essi trattasi di sostituire interi titoli del Codice civile. E allora quando ci troviamo di fronte ad una legge organica che investa tutto un istituto non vi è più quel pericolo delle leggi extra-vaganti che possono essere ignorate e di cui ieri si è fatto cenno ricordando come persino una Corte Suprema abbia mostrato di non sapere che il numero 3 dell'art. 11 del Codice civile era stato abrogato dalla legge sull'emigrazione.

Quando la modificazione è di un intero ti-

tolo, di un intero istituto questi pericoli non ci sono, ed io che sono stato il primo a protestare contro il mal vezzo di far penetrare profonde modificazioni del diritto sostanziale vigente in questa o in quella leggina, che poi, in questa produzione vorticoso e a getto continuo della macchina legislativa, può benissimo anche ai più oculati sfuggire, io mi sento tuttavia tranquillo quando mi trovo innanzi ad un progetto come questo che tratta e disciplina la intera materia organica della cittadinanza. Praticamente poi che cosa avverrà? Avverrà che anche se noi dicessimo di riformare questa numerazione degli articoli del Codice dal 4 al 15, il pericolo temuto rimarrà sempre lo stesso; perchè, o si tratta di persona che va a consultare il Codice di vecchio stampo ed applica quegli articoli come tuttora vigenti, ed allora bisognerà dire che egli vive nel mondo della luna dopo che si è tanto discorso sulla riforma di codesta materia, o si varrà costui di un Codice nuovo e, come avviene appunto di tutte le più recenti edizioni, tutte queste modificazioni gli verranno via via indicate. Così si è fatto per il Codice di procedura civile: vi si sono modificati interi istituti; vi è tutta una legge riguardo ai conciliatori che ne altera la competenza, un'altra riguardo al procedimento sommario che da eccezione l'innalza a regola; ebbene non per questo si sono seguiti, sformandoli, gli articoli di quel Codice; il che molto volte porterebbe a mettere degli ingombranti *bis*, *ter*, *quater* nella relativa numerazione.

È dunque una questione di forma che non tocca la sostanza e che, se si dovesse seguire, o sarebbe inutile o porterebbe ad uno sconvolgimento proprio dal punto di vista di quella simmetria ed euritmia che si vagheggia.

Ma è proprio vero che a questo mondo *on est toujours le Jacobin de quelqu'un*, ed io che ho avuto con me l'onorevole Scialoja nel difendere il progetto dagli attacchi dell'onorevole Chironi, quasi avessimo compiuto opera vandalica mettendo mano al Codice senza rispettarne il sistema, mi sono sentito a mia volta fare accusa dall'onorevole Scialoja di aver turbata la linea del disegno che egli aveva presentato con così classica purezza, di quel disegno pel quale egli aveva avuto (sono sue parole) una aspirazione estetica di sobrietà o di massima concisione. Non istarò qui a ricordare come

per soverchio amore di questa sobrietà, di questa condensazione, si possa incorrere in qualche pericolo sostanziale o non di forma soltanto, come quello in cui lo stesso illustre amico Scialoja era caduto nel suo progetto menomando, in sostanza, per amore di troppa uniformità, i diritti dei nostri connazionali non appartenenti politicamente al Regno. Egli stesso ha perfettamente riconosciuto la osservazione fattagli a tale proposito ed aderisce senza dubbio alle modificazioni nostre, poichè la sua proposta non era certo effetto (troppo conosciamo i suoi alti e patriottici sensi) di un proposito deliberato di sminuire i diritti di quei connazionali nostri. Fu appunto e solo una svista derivante da quel soverchio amore di concisione. Meglio un po' di prolissità purchè si guadagni in precisione e si obbedisca al vecchio precetto, che ottima è quella legge la quale lascia il meno possibile all'arbitrio del giudice. Qualche esempio a sostegno della sua tesi ha recato il nostro valoroso collega; e, poichè ciò renderà più breve anche la discussione dei singoli articoli, prendiamo subito quello ch'egli ha tratto da una nostra aggiunta all'art. 1.

L'articolo dice: È cittadino il figlio di padre cittadino: *ad quid* aggiungere, come noi facciamo, anche l'altra specificazione che se il figlio è postumo si ha riguardo alla cittadinanza del padre al giorno della morte? Non c'è bisogno di dirlo, osserva l'onorevole Scialoja, perchè nessun dubbio in proposito è passato mai per la mente di alcuna persona sensata. Ebbene, il mio illustre amico ha troppo alta stima di un nome che onora il diritto internazionale come il Weiss, per non dire che egli è persona sensatissima: eppure il Weiss difende l'opinione diametralmente opposta. Egli nel suo Trattato di diritto internazionale sostiene che il padre perda insieme alla vita la cittadinanza, che non possa dunque più trasmetterla al figlio quando quest'ultimo viene poi alla luce. Non è stata dunque una questione di scuola puramente accademica quella che si agitò in proposito un giorno in cui non si avesse da fare altro di meglio, in seno all'*Institut de droit international*, quell'Istituto che raccoglie il fior fiore delle intelligenze di tutti i paesi in fatto di diritto delle genti, non fu, io dico, una dilettazione accademica quella che condusse in quel giorno l'Istituto a deliberare la formula sui postumi

che noi abbiamo accolta a scampo di ogni possibile questione, e in contraddizione, con quell'insegnamento che un' autorità come il Weiss professa.

Non seguirò l'amico carissimo sull'appunto mossoci dell'uso del congiuntivo, sostituito qua e là al suo indicativo, benchè potessi osservargli che la questione è di modo, non di tempo; noi pure ci siamo attenuti sempre al tempo presente che è proprio del legislatore che comanda. Tuttavia e il modo congiuntivo, e molte formule, sulle quali potremo fare tesoro della sua critica sottile, dichiaro sin d'ora all'onorevole Scialoja che sono prontissimo a sacrificargli sull'altare della nostra vecchia e salda amicizia. (*Si ride*).



La doppia cittadinanza! Per fortuna non vi è stata una voce, in così alto Consesso, che sia sorta a difesa di questo che lo Scialoja ha chiamato addirittura un assurdo, un mostro giuridico; ed è andato così anche più in là di quanto possa avere affermato io in quelle parole della mia relazione, che tuttavia al collega Garofalo parvero troppo aspre, nei riguardi di codesto nuovo Giano Bifronte.

Non vorrò ora dunque fare la parte di Maramaldo. Siamo tutti d'accordo che ben altra cosa è quel fenomeno della doppia cittadinanza che si verifica per gli inevitabili conflitti delle varie legislazioni. Ciascuno Stato, ciascuna sovranità essendo autonomi nel proprio paese, quei conflitti sono uno stato patologico che noi non possiamo impedire, ed a cui dobbiamo apprestare i migliori rimedi; ma quello a cui ci si ribella è l'introdurre noi stessi e crescere nella nostra legislazione interna la doppia cittadinanza, trasformando quello stato patologico in una funzione fisiologica normale. È a codesta trasformazione che tutti quanti per fortuna qui dentro, quasi tutti fuori di qui dichiariamo di non poterci prestare. E di questa figura, mi preme dirlo, associandomi all'amico Scialoja, non è rimasta nemmeno l'ombra nel nostro progetto; abbiamo cercato di evitare che la doppia cittadinanza, sia pure di straforo, ricomparisse; e non so come allo acutissimo ingegno dell'amico Chironi sia potuto parere che uno spunto so n'abbia nel-

l'articolo 7. Che cosa dice l'articolo 7, che sarà certo uno di quelli su cui dovremo largamente discutere, e in ordine al quale potremo accogliere degli emendamenti? Esso considera la condizione di chi, essendo figlio di italiano (dunque secondo la nostra regola cittadino italiano tuttochè nato all'estero) venga alla luce in uno di quei paesi come l'Argentina, dove vige il *jus soli*, che attribuisce cioè a costui la cittadinanza del luogo. Costui è cittadino italiano per noi che legiferiamo in casa nostra, è cittadino proprio per l'Argentina che a sua volta legifera in casa sua come crede; si ha una competizione in ordine al medesimo individuo, uno dei casi patologici a cui accennavamo dianzi, e che non creiamo noi, ma che vengono dalla necessità delle cose. Ebbene, a costui, quando arriva al 21° anno, noi diamo una opzione, che può esplicarsi in due direzioni diverse. L'amico Scialoja lo farebbe diventare meccanicamente, allo scoccare del ventunesimo anno, cittadino argentino, salvo a lui di optare per quella cittadinanza italiana che ha avuto durante tutto il periodo della minor età; secondo la direzione dell'Ufficio centrale invece, come è stato cittadino italiano fino a quel momento, lo continua ad essere benchè scocchi l'ora del ventunesimo anno, e solo gli si accorda il diritto di optare nel senso del diritto territoriale; poichè il paese dove è nato lo fa argentino, possa egli dichiarare di voler esser tale. Ecco dunque il dissenso avverarsi soltanto per questa direzione varia dell'opzione, pieno consenso del resto nella massima tra l'on. Scialoja e l'Ufficio centrale, che cioè costui durante la minore età continui ad essere cittadino italiano. Dove è qui la più lontana traccia di doppia cittadinanza? Sarà l'esempio di una cittadinanza che eventualmente si sostituisce all'altra; ed il diritto nostro attuale è già pieno di questi esempi, non è una novità della legge che ci sta ora sott'occhio.

Se l'on. Chironi avesse udito tutto quello che abbiamo udito l'on. Scialoja ed io nei due Congressi degli Italiani all'estero, in quella Sezione legale che lo Scialoja ha avuto l'onore di presiedere e di cui io ho religiosamente seguiti i lavori, se avesse udito tutto quello che vi si è detto ad unanimità dai nostri emigrati transoceanici e che è consacrato nell'ordine del giorno dell'ultimo Congresso, vedrebbe che non c'è pro-

prio da formalizzarsi di questo passaggio di cittadinanza! Ben altro e ben di più ci si chiede. Si vuole che la cittadinanza del luogo la si riconosca immediatamente ai figli dei nostri emigranti fino dal momento della loro nascita! Torneremo sull'argomento e vedremo se, e fino a qual punto, a questa desiderata si possa far ragione; qui ci premeva intanto sgombrare il terreno dall'accusa che noi di strafarismo avevamo lasciato qui penetrare l'incriminata doppia cittadinanza.

Ho accennato a ciò che è stato detto nel Congresso degli Italiani all'estero. Certamente il Senato lavora indipendente e prosegue colla solita serenità il compito suo: ma esso non può e non vuole disinteressarsi di ciò che al di fuori si agita e si elementa di fatti, la cui cognizione illumina l'opera nostra.

Noi non potremo perciò chiudere l'orecchio ai voti dei rappresentanti di un sesto della popolazione italiana che per la seconda volta convennero in Roma da ogni plaga del mondo, e senza venir meno alla nostra dignità, anzi attuandola nel modo migliore, dobbiamo tener conto dei desideri di quei nostri confratelli, frutto come sono della loro diretta esperienza. Si tratta, ricordiamolo, di un problema proteiforme, giacchè lo stesso fenomeno si atteggia nel modo più diverso da paese a paese. Nel medesimo Stato, lo abbiamo udito in questi giorni, si atteggia diversamente secondo che si tratta di grandi centri, dove vivono nuclei di Italiani bene organizzati, che possono tener testa anche alle autorità locali, o si tratta invece di Italiani che si trovano isolati o dispersi nella campagna. E però non si esclude che possa essere in qualche Stato desiderabile l'acquisto della cittadinanza locale ed utile la domanda di naturalizzazione, ma per coloro che vivono in centri importanti e che sono fortemente organizzati (poichè essi arriveranno con l'uso del diritto politico a farvisi valere nell'interesse loro non solo, ma altresì nell'interesse dell'Italia nostra, non immemori o insensibili a quella tenerezza infinita che nel nome stesso *madre patria* è racchiusa); che invece quando si tratta di individui sparsi, disseminati per le immense distese della campagna sia consigliabile tutto l'opposto, che non abbandonino cioè la nostra cittadinanza, perchè altrimenti rimarrebbero indifesi e soggetti ai soprusi altrui, anzichè

poter ricorrere alla tutela dei nostri rappresentanti all'estero.

Ed è merito appunto del progetto Scialoja l'essersi tenuto lontano da tutti gli opposti estremi, di aver seguito un giusto mezzo tra le varie tendenze, tra le tendenze di un individualismo irrefrenato, che considera l'uomo come un atomo vagante nell'universo e quelle di un collettivismo cosmopolita nel quale il sentimento di patria molto spesso si scolora ed affoga; è merito del progetto Scialoja di presentare tale e tanta elasticità da poter provvedere a questi disparati interessi. E tali pregi si renderanno anche più rilevanti se riusciremo ad accordarci nel dare al Governo speciali facoltà su punti ben determinati per potere la stessa legge che stiamo formando adattare a certe esigenze varie da paese a paese.

* *

Dove invece l'amico Chironi è, secondo me, realmente in credito di una risposta che, me lo perdoni l'onor. Scialoja, egli non gli diedo col suo caustico accenno ad un fantoccio sulla cui morte nessuno verserà lacrime, è dove egli ci disse: Ma che cosa avete fatto di quella presunzione di cittadinanza che è racchiusa nell'art. 8 del Codice civile? Che cosa ne avete fatto? E a me in particolare si rivolgeva con affannosa insistenza e mi ricordava il biblico appello di Dio a Caino, che cosa hai tu fatto del fratello tuo? Non io gli dirò che non aveva la custodia del fratello: nè mi scaricherò d'ogni colpa sul collega Scialoja autore del progetto, perchè ad ogni modo, mi sarei fatto suo complice col non proporre il ritorno all'art. 8 del Codice. Su che cosa verte la questione? L'art. 8 del vigente Codice civile dice che chi nasce in Italia da uno straniero, qui domiciliato da dieci anni, è reputato cittadino italiano, salvo a lui di optare per la cittadinanza straniera entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età. Noi invece nell'art. 3 diciamo: « Chi nasce in Italia da uno straniero, che qui risiede da almeno dieci anni, diventa cittadino (così suona il progetto Scialoja) alla maggiore età, se egli opti per la cittadinanza italiana ».

Realmente non si può disconoscere che qui c'è quel capovolgimento di rapporti, al quale

l'onor. Chironi accennava, e quindi rimane che gli si dia ragione del mutamento proposto.

E le ragioni io credo siano semplici: son date dalla diversità fra le condizioni in mezzo a cui si legifera ora e quelle in cui si legifera nel 1865. Allora non avevamo questa pleora di popolazione che abbiamo oggi e potevamo attaccarci a tutti gli uncini per aumentarla possibilmente; ma oggi, con un'Italia così prolifica come quella di cui ci ha parlato appunto col suo solito spirito il senatore Scialoja, possiamo rinunciare a quella presunzione dell'art. 8 del Codice, e dire che il figlio nato da stranieri nelle condizioni predette potrà farsi cittadino, solo quando egli diventi maggiorenne. E poi, questo principio, che noi oggi proponiamo, sostituendolo a quello del Codice civile, meglio risponde, non potrà contestarlo il senatore Chironi, a quell'unità della compagine familiare che è un altro dei criteri ispiratori dell'intero progetto di legge, perchè, allo stato attuale della nostra legislazione, abbiamo che i genitori sono stranieri e durante la minorità, tuttavia, per il fatto che essi qui risiedono da 10 anni, i loro figli sono reputati italiani. In omaggio all'unicità del rapporto di cittadinanza desiderabile fra i membri della stessa famiglia, è naturale dunque che, senza danno del paese, già ben fornito di popolazione, l'antica presunzione di cittadinanza si abbandoni.

Inoltre noi dobbiamo ricordare che nelle liste di leva sono iscritti tutti quelli che hanno domicilio legale nel Regno, anche se stranieri, salvo ad essi, al momento della leva, di fare opposizione, rilevando la loro qualità di stranieri. Ebbene, ad onta del mutato principio, in questo, che è certamente uno dei punti fondamentali in cui si esplica l'istituto della cittadinanza, anche costoro, che abbiamo considerato come stranieri, si troveranno in fondo nella stessa condizione di chi era reputato cittadino, secondo la dizione dell'articolo 8 del Codice ora vigente.

* * *

E passo oltre, domandando scusa al Senato se sarò un po' lungo: ma gli argomenti da ogni parte si addensano. All'illustre Garofalo è parso che si corra troppo nel concedere la cittadinanza per naturalizzazione, che si corra troppo,

tanto nelle proposte dell'onor. Scialoja quanto in quelle dell'Ufficio centrale, specialmente con l'ammettere che sia titolo sufficiente per essere naturalizzato anche il semplice fatto della residenza nel Regno per un periodo di cinque anni.

Ma dunque - ha detto egli con un senso quasi di sgomento - dunque un Levantino, un Greco, per il semplice fatto che risiedono qui nel Regno da cinque anni, potranno essere dichiarati senz'altro cittadini italiani?

Ed egli ha già annunciato un emendamento che proporrà a questo articolo, dichiarandosi disposto a concedere la cittadinanza anche dopo un solo periodo di tre anni, ma qualora ci sia l'acquisto da parte dello straniero di un immobile nel territorio del Regno.

Mi scusi l'amico Garofalo di quello che starò per dire. Egli sa quanto è alta la stima in cui lo tengo e non vorrà attribuire ad irriverenza le mie parole.

Udendo le sue osservazioni, mi è passato nella mente il famoso aneddoto del Franklin, di quel tale che era elettore perchè possedeva un asinello e cessò di essere elettore quando l'asinello morì, tanto che il Franklin si domandava se l'elettore fosse il padrone oppure l'asinello.

Anch'io mi faccio lo stesso quesito. Ma questo Levantino, questo Greco che tanto vi spaventa, non vi spaventa più se acquista un campicello, e siete disposto a concedergli la cittadinanza italiana per naturalizzazione anche dopo una residenza di soli tre anni nel Regno? Anche qui io mi domando: la cittadinanza la date al Levantino o la date al suo campicello?

Osservo poi all'amico Garofalo che la sua osservazione avrebbe un peso (e la si sarebbe già fatta allorquando si compilò la legge Sonnino, che qui non si fa che riprodurre solo riducendo da sei a cinque gli anni) se per il semplice fatto di quel tal periodo di residenza lo straniero acquistasse la cittadinanza *ipso iure*. Ma non è così; e se così fosse certo tutti quanti ci ribelleremmo ad una così poco meditata proposta. Qui invece si tratta di un titolo per poter ottenere la naturalizzazione, se così piace al Governo, dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato, parere che deve essere favorevole.

In altre parole questa è semplicemente una delle categorie, in cui si possono scegliere i naturalizzandi, così come chi è compreso in una delle ventuna categorie determinate dallo Statuto può essere nominato nostro collega, ma non lo è per questo di diritto perchè la scelta spetta alla Corona.

Dice poi l'onorevole senatore Garofalo che a lui non piace si parli, a proposito dei titoli per ottenere la cittadinanza, di *notevoli* servigi resi al nostro paese. Gli sembrerebbe preferibile che si dicesse servigi senz'altro, giacchè se i servigi esistono e sono noti, gli è segno che sono notevoli.

Anche qui non mi perderò molto a fare una discussione formale e letterale. Faccio soltanto notare all'onor. senatore Garofalo che quella da noi adottata rappresenta già un temperamento in confronto alla vigente disposizione della legge Sonnino, la quale dice che si dà la cittadinanza per naturalizzazione a chi da tre anni risieda nel Regno ed abbia reso *segnalati* servizi.

Noi abbiamo temperato questa formula dicendo, invece di segnalati, notevoli e riservando per quei servigi di eccezionale importanza la naturalizzazione per eccellenza, quella cioè per legge, di cui si parla all'art. 6 senza bisogno di residenza nel Regno per un periodo più o meno lungo.

Seguo ora l'onorevole Garofalo in una osservazione che ha fatto per ciò che riguarda il riacquisto della cittadinanza. Egli ha detto: « Dove parlate del riacquisto, voi richiedete al n. 3, due anni di residenza perchè questo cittadino già italiano, che ha perduto la cittadinanza nostra e vorrebbe riacquistarla, la recuperi di fatto. Ebbene, prosegue l'onorevole Garofalo, qui trovo una sconcordanza grave. A questo individuo che era già fratello nostro, che ora ritorna in seno alla madre, imponete due anni di residenza, per ridargli la cittadinanza italiana, mentre vi accontentate di quei cinque anni famosi per il Levantino o per il Greco che ci è del tutto estraneo? Potrei, per togliere forza a questa comparazione ripetero che lo straniero non diventa in cinque anni, mentre in due l'ex-italiano ridiventa senz'altro italiano. Ma per di più invito l'onor. Garofalo a rileggere più attentamente l'articolo del disegno di legge: vedrà che non si domandano

due anni di residenza come *condicio sine qua non* perchè di riacquisto si parli.

Basta la dichiarazione da parte dell'interessato di abdicare alla cittadinanza estera e il fatto che egli entro l'anno torni ad avere la residenza nel Regno.

Ma poi, per *ulteriore agevolezza*, si è detto che, se costui si trova a risiedere da due anni fra noi, anche se non ha emessa la dichiarazione, questo fatto della residenza sia da considerare tanto eloquente da surrogare la dichiarazione mancante. È una agevolezza ulteriore dunque che abbiamo accordato ammettendo la dichiarazione espressa di rinuncia alla cittadinanza straniera ed insieme la virtù del tacito consenso come ad essa equipollente.

Vengo all'illustre senatore Fiore per rilevare specialmente due punti di quanto ha detto nel suo forbito e dotto discorso.

Quanto a quello dell'articolo 7, dell'età di 20 anni anzichè di 21 alla quale dovrebbe avvenire l'opzione, parmi gli abbia risposto ormai esaurientemente il collega Scialoja.

Mi fermo piuttosto agli altri due punti da lui toccati. Anzitutto egli sostenne che dovrebbe perdersi la cittadinanza dopo un certo tempo dacchè il cittadino ha abbandonato il paese.

Il senatore Fiore, che è un così valoroso maestro del diritto delle genti, riconosciuto come tale in Italia e fuori, m'insegna come questa causa di perdita della cittadinanza per il semplice abbandono protratto per un certo tempo, senza speranza di ritorno, sia ammessa da certe legislazioni, ma sia riprovata dalla scienza, e riprovata per più ragioni. Intanto per la sua incertezza; questo abbandono quando fisseremo che sia produttivo della perdita della cittadinanza, quando fisseremo che debba ritenersi cessato l'*animus revertendi*, onde poter dire che è avvenuta la perdita? Eppoi lo stesso onor. Fiore in cento occasioni, dalla cattedra e nei suoi profondi scritti, ha ripetuto che non si debba consentire a creare degli individui senza patria, degli apolidi, ma che ogni individuo debba avere una patria. E invece per questa via noi possiamo giungere appunto all'opposta risultanza.

Se noi diciamo che costoro, dopo un certo

tempo (fissiamolo pure a dieci anni come si trova in alcune legislazioni), per certe circostanze che fanno presumere la mancanza di volontà di ritorno, abbiano perduto la cittadinanza, cittadini italiani non saranno più, ma sappiamo noi se abbiano acquistato un'altra cittadinanza? Potrebbero non averne alcuna, ed ecco spuntare gli apolidi; che se invece hanno acquistato un'altra cittadinanza non c'è bisogno di altro, perchè si ricade in una delle cause di perdita della cittadinanza italiana che già si trovano nel Codice e che il disegno di legge conserva.

Ma può darsi che dopo due o tre generazioni, non parliamo più di 10 anni, si illanguidisca a tal punto il rapporto di costoro che sono usciti dal Regno, che sia veramente inutile chiamarli cittadini di un paese di cui ignorano perfino la lingua ed al quale non sono stretti da alcun legame. Lo stesso fenomeno, osservo, potrà verificarsi nel senso opposto, di famiglie straniere da più generazioni risiedenti fra noi.

Ebbene, alcune disposizioni che abbiamo nel disegno di legge, sulle quali verrà il momento di discutere a parte, parmi provvedano al caso con un sistema di opzioni. Ma, ad ogni modo, quando il nostro illustre collega concreterà, come mi ha annunciato, in una proposta formale la sua idea, potremo vedere se e in quanto già collimi con le disposizioni che si trovano nel disegno di legge o se possa l'Ufficio appoggiarla per quel tanto che di nuovo vi aggiunga.

L'altro grave argomento che ha toccato l'onorevole Fiore concerne il ripercuotersi della naturalizzazione (sia naturalizzazione che fa acquistare la cittadinanza nostra, sia naturalizzazione che la fa perdere), sulla famiglia del naturalizzato, cioè riguardo alla moglie ed ai figli minori.

Vi ha un patrimonio morale, si dice, tanto e più intangibile che non il patrimonio materiale, da sottrarre all'arbitraria disponibilità del capo della famiglia: non deve essere permesso al genitore di far sì che mutino a suo piacere cittadinanza, questa cosa preziosissima, questa sintesi di tanti affetti o memorie sacre, la moglie ed i figli di lui.

Già nella relazione mi ero fatto carico della gravità di questa situazione che del resto non è nuova, è una continuazione di ciò che vige nel Codice nostro, e già allora avevo detto che

queste ragioni sono certamente di grave peso, perchè non si può dire vi sia altrimenti che in apparenza un concorso di volontà della famiglia per il fatto che si vuole non solo la mutata cittadinanza del capo ma la concomitante residenza con lui della moglie e dei figli, dal momento che e moglie e figli hanno obbligo di seguire il capo di famiglia nella nuova sede. Ma ho pure soggiunto che, pur non dissimulandosi la gravità di queste ragioni, non possiamo dar torto al progetto se per un sacro rispetto al nesso familiare, che nella persona del capo della casa si accentra, non ha creduto di mutare sostanzialmente il sistema del Codice. E questo è quanto potrei anche qui ora ripetere, solo aggiungendo che non meno sacro del principio di cittadinanza è quello della religione avita: e può tuttavia un genitore, mutandola, farla mutare altresì ai figli suoi, di cui egli dirige l'educazione. Egli, che può far questo per l'unità domestica - perchè ha l'alto governo della famiglia e negli interessi patrimoniali ed in questi interessi morali - avrà in ordine alla cittadinanza gli stessi poteri che già oggi gli consentiamo in ordine a quell'altro prezioso elemento di codesto patrimonio morale che è la religione. Si noti poi che rimane sempre consacrato nel Codice, e ripetuto nel disegno di legge che ci sta dinanzi il principio dell'opzione, sì che al raggiungimento della maggiore età il figlio può ben ritornare alla cittadinanza di origine.

All'amico Scialoja non piace che noi abbiamo soppresso, parlando di chi perde la cittadinanza per naturalizzazione, quell'obbligo che in pari tempo il disegno di legge esigeva, che egli trasportasse all'estero la sua residenza. Ma noi col sopprimerlo siamo tornati puramente e semplicemente alla disposizione del Codice attuale perchè già oggi, per l'articolo 11 n. 2, il semplice fatto di aver acquistato la naturalizzazione all'estero, fa perdere la cittadinanza nostra senza punto bisogno che si esca dal Regno. Del che il Mancini dette plausibili motivi quando si discusse il Codice, perchè appunto quella disposizione che oggi il progetto Scialoja vorrebbe introdotta, vi era nell'originale progetto e fu tolta dietro le osservazioni di quell'insigne maestro del diritto. Oramai, egli disse, quando mi presentate una persona la quale ha acquistato una cittadinanza straniera, a considerarla tuttavia nostra si ribella il principio « nemo

duarum civitatum civis esse potest», sia pure che non sia andato fuori del Regno. Inoltre disse il Mancini: questo fatto di trasportare la dimora all'estero può essere precario, può essere una manifestazione del momento che non lascia nessuna traccia; va per poco tempo, con uno di quei viaggi di andata e ritorno di cui ad altro effetto parleremo in seguito; conserva sia pure per un po' di tempo all'estero la dimora abituale, ma poi se ne ritorna e noi torniamo ad avere nel Regno costui che qui continuerà a svolgere la sua vita, pur continuando ad essere cittadino straniero.

Senonchè lo Scialoja ha fatto un'ipotesi che non può non avere impressionato il Senato. Egli ha alluso a quei nuclei etnici non italiani che si trovano pure ai confini del Regno nostro i quali in un dato momento potrebbero sentirsi attratti da un determinato Stato, ed in massa domandare il cambiamento di cittadinanza, pur continuando a rimanere nel Regno. Quando togliete questo obbligo di espatrio vi esponete al pericolo che in un momento, eventualmente molto serio per il paese, una massa dei suoi figli, simpatizzanti, poniamo, per la nazione slava o per l'albanese, possa senz'altro farsi naturalizzare in altro Stato; si faranno cittadini russi, ad esempio, e nel tempo stesso continueranno a rimanere in casa nostra. Ebbene, questa ipotesi, mi lo perdoni l'amico, spero non si realizzerà mai, essa mi pare un po' fantastica; ma se mai si verificasse non saremmo disarmati: *à la guerre comme à la guerre*. A questi signori che volessero in massa cambiare cittadinanza diremmo: avete perduto il diritto di incolato: noi vi cacciamo...

SCIALOJA. Ma potrebbero essere diecimila.

POLACCO... ebbene ne caccieremo una parte, i promotori del movimento aventi qui i maggiori interessi.

È pure dell'amico Scialoja il proposito di emendare egli stesso l'opera propria, come in altra sede ha autorevolmente accennato, e ciò col proporre che si concedano certe facoltà al Governo per eventuali temperamenti di taluni principii scritti sì nella legge, ma che potrebbero in date circostanze, e per certi paesi, apparire troppo rigidi. In questo, credo, perchè non ne ho l'autorizzazione non ossendosene tenuto parola nell'Ufficio centrale, potremo accordarci, ma ad un patto che ben si preci-

sino i punti nei quali queste delegazioni si danno al potere esecutivo. Perchè se fossero troppo larghe od elastiche faremmo oggi opera vana, costruendo una legge organica che domani il potere esecutivo potesse, per via di convenzioni, o altrimenti sovvertire. Dunque in massima questi poteri discrezionali entro sfere ben definite credo si possano accordare, e già ve n'ha nel disegno di legge che ci fu presentato qualche accenno, che l'Ufficio centrale non ha avuto difficoltà a mantenere.

* * *

Mi avvio, per fortuna del Senato, al termine. Trattando del riacquisto della cittadinanza, che costituisce, come si diceva nella relazione, proprio la pietra angolare di tutta la legge, l'amico Scialoja ricordava come nel suo originario progetto avesse adottato una formula generale. Dice l'art. 9: « chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli sette ed otto la riacquista 1° se presta servizio militare nel Regno, o accetta un impiego dello Stato (e su questo siamo tutti concordi); 2° se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene ecc.; 3° dopo due anni di residenza nel Regno ecc., che equivale a quella dichiarazione esplicita; poi l'originario progetto soggiungeva: « Il riacquisto della cittadinanza nei casi indicati ai numeri due e tre (che sono i più comuni), è subordinato al permesso del Governo, che può essere dato anche con disposizione generale udito il parere del Consiglio di Stato ».

Ebbene, il collega Scialoja, che pure aveva aderito alle modificazioni apportate poi dall'Ufficio centrale in questa parte, ieri accennava a tornare all'originario suo progetto. Il quale dunque si limitava a dire che resta ferma com'è in oggi la necessità dell'autorizzazione del Governo caso per caso, ma che tuttavia potrà il Governo, con disposizione generale, udito il parere del Consiglio di Stato, prescindere attribuendola a intere, o per verità non precisate, categorie di persone. Mi permetta il collega Scialoja che io l'inviti a persistere in quella arrendevolezza di cui ci aveva dato così confortevole segno quando aveva accolto i nostri emendamenti. Ci persista, altrimenti noi verremmo quasi a mancare a delle promesse, a degli affidamenti che abbiamo dato a tanti

milioni di nostri connazionali che risiedono fuori del Regno, particolarmente a quelli della emigrazione transoceanica, che a questo allargamento delle condizioni per il riacquisto della cittadinanza hanno fatto anche di recente largo, unanime plauso.

Quando noi diremo loro: perdura la necessità dell'autorizzazione del Governo caso per caso; ma scriveremo nella legge una frase generica per ammettere che con una disposizione generale il Governo la dia per categorie di persone ora non precisabili, dietro parere favorevole del Consiglio di Stato, essi avranno ragione di osservarci (mi si permetta la frase) che dopo tanta attesa li lasciamo con un pugno di mosche. Resta la vaga promessa che qualche cosa si farà, che la farà il potere esecutivo, il quale potere varia da momento in momento e può avere tendenze quando più larghe, quando più restrittive in ordine a questa moltitudine di nostri connazionali.

Essi desiderano qualche cosa di concreto, e questo è stato loro promesso ripetutamente da una quantità di pubblicisti, ed è stata anzi l'arma più forte contro i sostenitori della doppia cittadinanza. Quando essi volevano sostenere la cittadinanza nostra in aggiunta e in concorso con quella acquistata di fuori, noi risponderemo che al loro anelito di restare ricollegati alla madre patria avremmo in cambio provvisto col largheggiare nelle facilitazioni al riacquisto della cittadinanza. E non è largheggiare certo il mantenere la necessità della permissione governativa, con quella semplice indeterminata riserva. In sostanza, veniamo a conservare tutti i requisiti di riacquisto rigidi così come li stabilisce il Codice civile del Regno.

L'onor. Tittoni, quando fu al potere, con l'ultimo articolo poi stralciato di quel progetto sull'emigrazione che diventò la legge del 17 luglio u. s., andava invece troppo in là. Disarmava del tutto lo Stato perchè stabiliva che i nostri emigranti possano ridiventare italiani col solo fatto di tornare nel Regno, senza bisogno di alcuna autorizzazione, senza nessuna ingerenza nè diretta nè indiretta del Governo. Ebbene, l'Ufficio centrale ha la coscienza di aver presa la via media. Si parte dalla vecchia massima: *quisquis praesumitur bonus donec probetur malus*. Tutti questi emigrati che, non per apostasia ma per legittime ragioni, interessi e

bisogni mutarono cittadinanza in lontanissimi paesi, tornino cittadini alla patria, che tiene sempre protese con animo materno le braccia verso di loro; ma si dia al Governo il diritto di *velo*; perchè non tutto è buono ciò che ora ritorna. Qualcuno può aver fatto disdoro all'Italia, anzichè averne tenuto alto il nome e il decoro. Non si disarmi il Governo. Non la pratica vessatoria e, nella molteplicità dei casi, difficilmente attuabile, di un permesso da darsi volta per volta, caso per caso, a codesti emigrati che in grandi frotte ritornano; l'autorizzazione si presuma, ma ci sia il diritto di *velo* che non si può togliere al Governo. Ecco la via di mezzo che l'Ufficio centrale aveva escogitato ed aveva, fino a ieri, avuto il plauso dell'amico Scialoja.

Ma qui (e termino subito) fra queste cause di *velo*, che noi abbiamo inserito nel nostro disegno di legge, una ve n'ha che ha messo subito il campo a rumore. Chi vi parla ha già ricevuto più di una lettera piena di sgomento da persone, le quali si sono giovate finora dell'espedito di mutare nazionalità per poter fare all'estero quel divorzio, che qui non è consentito, e che meditano di ritornare al più presto nel Regno, perchè lo scopo a cui anelavano con questo mutamento è ormai bello e raggiunto.

Che cosa propone il progetto? Il progetto dice semplicemente questo, che possa essere (non si dice che sia) negato dal Governo il riacquisto non solo a chi non si trovi in regola cogli obblighi del servizio militare (e questo incontra unanime plauso), non solo a chi abbia all'estero marchiato il nome suo e il nome italiano rendendosi colpevole di uno di quei tali reati che già, secondo la nostra legislazione, fanno perdere il diritto all'elettorato politico (e nemmeno di ciò si discute), ma altresì a chi abbia cambiato la cittadinanza in frode alla legge. E qui è sorto l'allarme. Queste parole « frode alla legge », sono il grande spettro che ha suscitato tante paure!

Ebbene, io comincio subito a dire che l'idea non è nuova. Già quando si compilò il Codice civile, una personalità come il Mancini aveva messo innanzi il concetto della rinunzia fraudolenta alla cittadinanza. Mi permetta il Senato ch'io legga queste poche parole del Mancini:

« Inoltre sarà stabilito che la rinunzia della

cittadinanza non potrà mai avere efficacia quando non sia fatta di buona fede, ma allo scopo di recar danno allo Stato » (allora non si parlava di questa facilità di mutare patria per ottenere il divorzio, ma allo scopo di recar danno allo Stato), ed al diritto dei terzi. Se in un giorno di pubblico pericolo il nostro paese dovesse imporre un prestito forzato a tutti i cittadini, in virtù di questo articolo del Codice, e mentre è in discussione la legge e prima che essa si pubblichi e vada in osservanza, sarebbe forse lecito ad alcuno tra gli epuloni del paese, i quali, invece della carità di patria, fossero agitati dal demone dell'avarizia e dell'egoismo, di affollarsi intorno al sindaco, di affrettarsi a fare la loro dichiarazione semplicissima, e di intraprendere un viaggio all'estero dicendo: È impossibile obbligarci a concorrere al prestito forzato, non siamo più cittadini italiani! È vero che la legge aggiunge che la rinuncia alla cittadinanza non esime dall'obbligo del servizio militare, ma, evidentemente, non basta, vi hanno pure altri obblighi, specialmente nei momenti di pubblica calamità, nei quali sarebbe bene imprudente lasciare facile mezzo ai cittadini di esonerarsene in pochi minuti, con un atto della loro volontà, con una semplice dichiarazione ».

Codesto concetto di rinuncia fraudolenta alla cittadinanza, di cui allora parlavasi in ordine a momenti di necessità sociale che toccano tutto il paese, non è nuovo dunque, e noi, vista la molteplicità dei casi in cui può presentarsi, l'abbiamo appunto genericamente indicato nel nostro progetto.

Dunque non è soltanto nel caso di cittadinanza mutata allo scopo di poter conseguire fuori quel divorzio che non si potrebbe ottenere nel nostro paese, non è soltanto in questo caso che può intervenire la frode alla legge, di cui il progetto fa cenno.

Ma restiamo pure, se così piace, nel campo del divorzio che ha suscitato tante paure.

Signori, a me duole immensamente in questo momento di essere, e di essere sempre stato, notoriamente, per quanto poco valga il mio nome, un fervente antidivorzista, perchè si può credere che ciò che sto per dire sia determinato dalla avversione che ho per il divorzio e dalla devozione mia al principio della indis-

solubilità del vincolo coniugale; ma io vi posso assicurare che il principio lo sosterrai e lo sosterrai con altrettanto calore anche se fossi favorevole al divorzio. Lo difende con me tutto l'Ufficio centrale; eppure vi giuro che non ho chiesto a nessuno dei miei colleghi (e tuttora lo ignoro) come la pensino sulla questione del divorzio: forse io siedo a questo banco fiancheggiato da illustri che hanno sul grave argomento idee diametralmente opposte alle mie. Appunto qui non entra e non devo entrare la simpatia, non l'avversione all'istituto del divorzio, devo entrare invece un altro altissimo principio, quello della franchezza e della lealtà che ha da presiedere alla legislazione, se è vero che il legislatore deve dare esempio al Paese. (*Benissimo*).

Orbene, o signori, quando uno straniero mi domanda se in Italia abbiamo o non il divorzio, io devo pur troppo rispondere che il divorzio l'abbiamo, ma per i ricchi soltanto, lo abbiamo per coloro che possono usufruire di questo facile espediente di mutare nazionalità, fermandosi con un viaggio di non lunga durata all'estero, con un viaggio, che per le loro borse non significa sacrificio di sorta. L'abbiamo per loro il divorzio, per loro che possono poi impunemente riacquistare la nostra cittadinanza.

Ebbene, si può pensare come si vuole in fatto di divorzio, ma ad espedienti simili non si può dare plauso. Fu detto bensì con sottigliezza (e a che mai non giunge l'acume dei miei fratelli nello studio del diritto?) che qui abbiamo tre fasi distinte e che in nessuna di esse si può ravvisare la frode alla legge. È libero chiunque, mi si dice, di abbandonare la patria, la patria che vuole figli liberi non servi della gleba, come fu ripetuto anche ieri. Dunque ciascuno può farsi straniero ed andarsene fuori d'Italia, nulla vi ha in ciò di illegale. E sta bene.

Diventato che sia straniero insieme con la moglie in un paese che ammette il divorzio, quest'individuo che ha perduto la cittadinanza italiana, si vale di quel diritto come di tutti gli altri che la nuova legge gli consente. E sta bene ancora, io soggiungo.

Ma viene poi il terzo momento. Costui vorrebbe valersi pur di un diritto, ottenendo il riacquisto, un diritto che hanno tutti gli ex-ita-

liani e che anzi il presente disegno mira a facilitare. E qui non istà più bene, io dico.

Mi si permetta un paragone. Vi ha veneficio se mi propinate il tale veleno, che è la combinazione di tre elementi che singolarmente presi sarebbero innocui. Mi propinate invece con rapida successione prima l'elemento A, che non mi avvelena, poi l'elemento B, che pure non mi avvelena ma subito dopo l'elemento C, e chi oserebbe dire che reato di veneficio non s'avvera più mentre la miscela mortifera si forma pure dentro al mio organismo?

È qui appunto l'assieme delle circostanze (se anche, isolatamente scomposto nei singoli elementi, non sappiamo trovarla isolatamente in alcuno di essi) che determina la frode alla legge.

Essa chiara emerge dalla combinazione dei tre elementi. E qui l'organismo che avveleniamo è l'organismo sociale, è la coscienza pubblica. Noi abbiamo al sommo della bocca queste sacre parole: l'uguaglianza sociale, la parità dei diritti, che vogliamo sempre più largheggiata anche col voto politico, ma quando veniamo alla sostanza, a ciò che costituisce la cosa più intima della nostra vita, quando veniamo all'organismo della famiglia, soltanto per i ricchi che possono permettersi ogni lusso, lasciano che la compagine domestica si sfasci, mentre per i diseredati dalla fortuna, o per i possessori di fortune medie, questo non può assolutamente o non facilmente accadere.

E tali favoriti, se favore è poter rompere quel vincolo matrimoniale che la nostra legge dichiara indissolubile, voi li recluterete quasi sempre tra i devoti a quella classe conservatrice, che, quando francamente si ponesse il problema del divorzio nel nostro paese, sarebbe la prima, a dichiararvisi recisamente contraria!

Domando scusa al Senato di questo sfogo forse eccessivo, ma ho creduto di farlo, sapendo come sia questo uno dei punti più combattuti del disegno di legge quale è uscito dal lavoro dell'Ufficio centrale o mi è parso del resto che dovessi e potessi profittare di quest'occasione per esporre tali miei sentimenti, perchè a proclamarli io non conosco tribuna più alta e più libera di questa. (*Approvazioni rivissime. Molti senatori si congratulano con l'oratore.*)

SCIALOJA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Scialoja per fatto personale.

SCIALOJA. Il fatto personale sta nelle parole che ha detto il mio amico onor. Polacco, quando ha affermato che io aveva acconsentito all'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, e che poi ho ritirato questo consenso.

Non vorrei apparire per ciò troppo mutevole nelle mie opinioni, dinanzi al Senato.

Io ho dichiarato ieri, parlando di questo emendamento dell'Ufficio centrale, che non sarei stato alieno dal votarlo, salvo una correzione che farei e per cui avrei parlato al momento della discussione degli articoli: ma che questo emendamento conteneva il germe di tali discussioni da renderlo pericoloso per il progetto di legge nella sua totalità. Poichè questo progetto dovrà essere esaminato non solo in Senato, ma anche nella Camera dei deputati, il far sorgere a proposito di esso tutta la grave discussione cui dà luogo la questione del divorzio, nel nostro Parlamento, a me pareva pericoloso. Non perchè io tema la discussione sul divorzio (sarei pronto a discutere una legge sul divorzio in questo momento), ma perchè prevedo che questo articolo potrebbe portare per conseguenza o il naufragio della legge o il suo arrenamento. Ora, siccome io credo che la legge sia importantissima non solo, ma urgentissima, non vedo ragione di introdurre in essa un articolo che può renderne quasi impossibile l'immediata approvazione da parte del Parlamento.

Non vi è dunque in me mutamento di opinioni o tergiversazione alcuna; io credo che la formula che io avevo proposta nel mio progetto di legge debitamente corretta potrebbe essere votata senza alcun pericolo e senza alcuna discussione dai due rami del Parlamento, e che l'uso che il Governo potrebbe fare della facoltà concessagli di determinare con decreti, anche generali, la riammissione degli Italiani nel seno della patria cittadinanza, porterebbe tutti gli stessi liberalissimi risultati, ai quali tende l'emendamento dell'Ufficio centrale, senza andare incontro ai gravi inconvenienti a cui tale emendamento può dare luogo.

Questo solo il mio pensiero. Non tradisco l'Ufficio centrale; se il Senato crederà dover

votare sulla proposta dell'Ufficio centrale, io l'accetterò; ma con la tema che questo voto impedisca l'approvazione della legge nel breve termine in cui io mi augurerei fosse approvata. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli senatori! Il mio compito è reso più facile dal discorso dell'onor. relatore dell'Ufficio centrale, il quale non ha solamente espone le ragioni che giustificano il disegno di legge, ma ha dato altresì larghe risposte alle osservazioni che furono fatte nella seduta di ieri dagli onorevoli senatori che presero parte alla discussione.

Il Governo è lieto che il Parlamento affronti e definisca la grave questione della cittadinanza.

Fin dal primo momento in cui ebbi l'onore di assumere la direzione del Ministero di grazia e giustizia, manifestai già che il Governo accettava il disegno di legge. Di buon grado poi ho aderito che la discussione fosse aperta sul testo presentato dall'Ufficio centrale, perchè, come opportunamente ha rilevato l'onorevole relatore, il progetto dell'onor. senatore Scialoja, e il testo dell'Ufficio centrale, si ispirano ad un concetto fondamentale identico.

Il Codice italiano del 1865 segnò in questa importante materia della cittadinanza un grande progresso. Ammettendo coll'art. 3 lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, senza richiedere reciprocità, l'Italia si pose all'avanguardia delle nazioni civili, segnando la via ad un indirizzo legislativo veramente liberale nei rapporti internazionali.

Le norme contenute nel Codice civile, rispondenti alle condizioni dell'epoca nella quale il Codice fu promulgato, per lo svolgimento successivo e graduale della vita nazionale e lo sviluppo sempre maggiore dell'emigrazione, si sono, col volgere degli anni, dimostrate insufficienti ai nuovi bisogni; e la necessità di rivederle e di completarle è apparsa evidente.

Uomini di Stato e giuristi hanno oramai riconosciuto l'urgenza di affrontare la riforma del titolo I del Codice, specialmente per provvedere alla tutela degli emigranti italiani di fronte alle legislazioni dei paesi stranieri. Questo concetto uscendo dal campo delle discussioni dot-

trinali e politiche, ebbe solenne affermazione quando per iniziativa lodevole dell'Istituto coloniale, per la prima volta convennero a Roma, in Congresso, gli Italiani residenti all'estero.

In quel Congresso, che fu chiamato ad esaminare l'argomento, fu solennemente confermata l'opportunità della riforma, con un ordine del giorno così concepito:

« Il Congresso degli Italiani all'estero riconosce la necessità di una legge organica che regoli al più presto l'istituto della cittadinanza, non bastando i ritocchi apportati sin qui da leggi speciali al relativo titolo oramai invecchiato del libro I del Codice civile del Regno; e formula fin d'ora il voto che vengano adottate facilitazioni al riacquisto della cittadinanza perduta ».

Quest'ordine del giorno, proposto — coincidenza certamente notevole e della quale vivamente mi compiaccio — dal prof. Polacco, oggi autorevole relatore dell'Ufficio centrale del Senato, ebbe notevole importanza, perchè pose la questione della cittadinanza dinanzi al paese e al Parlamento sollecitandone la risoluzione. Conformandosi ad esso, e di ciò gli va resa ampia lode, l'onor. senatore Scialoja divenuto ministro di grazia e giustizia, presentò nel febbraio del 1910 al Senato il disegno di legge che ora è in discussione.

Come dissi, il Ministero attuale ha accolto questo disegno nel suo concetto fondamentale, e nella quasi totalità delle singole disposizioni, tenendo conto degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale. La deliberazione del Senato, favorevole alle soluzioni proposte, sarà, coi miglioramenti che potranno essere introdotti nel disegno di legge, la risposta più degna ai voti espressi dai nostri connazionali nel Congresso del 1908, rinnovati ora nel secondo Congresso raccolto in Roma in questi giorni.

Come accennai momenti fa, i due testi del progetto, diversi in alcuni particolari, rispondono al medesimo concetto, nel quale pienamente concordo. Potrei quindi esimermi quasi dal parlare in questa discussione generale, avendo già manifestato il pensiero del Governo sul disegno di legge.

Ciò non pertanto mi si vorrà consentire che aggiunga qualche considerazione.

Ieri gli onorevoli senatori Garofalo, Fiore, Chironi e Scialoja, e oggi l'onor. relatore del-

L'Ufficio centrale, hanno esaminato, colla dottrina ed autorità che loro appartengono, il disegno di legge in tutte le sue parti, segnalando alcuni punti speciali ai quali si riferiscono gli emendamenti proposti. Ma io debbo esprimere il mio vivo compiacimento nel rilevare che in questa Assemblea, dove si raccoglie così eletta parte della scienza e del patriottismo, il concetto al quale il disegno di legge s'informa non ha trovato dissensi. Ciò ha senza dubbio tutta l'importanza, dimostrando che la soluzione proposta risponde ad un convincimento comune; onde le osservazioni e i rilievi fatti provano, più che altro, il desiderio di migliorare e perfezionare la legge.

Alle osservazioni che sono state fatte non risponderò quindi singolarmente, tanto più che dovrei ripetere, certo con minore autorità ed efficacia, quanto fu detto ieri dai senatori Scialoja e Polacco. Ma su alcune di esse dovrò brevemente intrattenermi.

L'onor. senatore Chironi notò la convenienza di dare al disegno di legge il carattere di una modifica agli articoli del Codice riguardanti la cittadinanza, piuttosto che quello di una legge speciale. L'onor. Scialoja ha spiegato perchè presentò il suo progetto di legge nella forma attuale. Del resto, queste disposizioni potranno egualmente trovare posto nel Codice in sostituzione degli articoli relativi dal 4 al 15; e il disegno di legge, come è stato proposto, rende più agevole di regolare l'attuazione delle nuove regole giuridiche colle disposizioni transitorie, per le quali era sempre necessario provvedere con legge speciale.

Una questione di primaria importanza derivante dalle difficoltà sorgenti dalle diverse condizioni create dalla legislazione dei paesi dove accorre l'emigrazione italiana, divise per qualche tempo gli animi, e fu sostenuta da alcuni come una soluzione ammissibile, quella della doppia cittadinanza. E ciò nell'intento di armonizzare la conservazione della cittadinanza d'origine colle leggi del luogo, per le quali l'acquisto della nuova cittadinanza è richiesta dalla legge, o risponde a necessità e convenienze imprescindibili.

Questa soluzione, alla quale ripugna il senso giuridico, fu dimostrata inaccettabile dall'onorevole Scialoja e dal relatore.

Il vecchio adagio *nemo duarum civitatum*

civis esse potest può opportunamente essere ricordato a dimostrare l'errore sostanziale del concetto, al quale ho accennato. Ben a ragione l'on. Scialoja lo chiamò assurdo giuridico. La cittadinanza, espressione sintetica dei vincoli che legano l'uomo al paese natio, non può essere a doppia faccia, nè avere due forme contemporanee di esistenza. Non è possibile in questa materia una condizione di diritto multipla e varia. L'incompatibilità giuridica e sociale delle due cittadinanze è assoluta ed insanabile, per l'intima contraddizione che ne rende impossibile la coesistenza. Nè la forma, che si è anche accennata, di una sospensione cioè della cittadinanza d'origine finchè duri l'acquisita, può meritare giudizio diverso.

Il disegno di legge originario e il testo dell'Ufficio centrale respingono il concetto della doppia cittadinanza, pur riconoscendo la opportunità di regolare gli eventuali conflitti che possono sorgere, senza vulnerare però il principio dell'unica cittadinanza, che deve rimanere fermo ed inviolabile.

Certo, di fronte alle condizioni create dalle leggi dei paesi di emigrazione ai nostri connazionali, sono necessari opportuni temperamenti; e a ciò mirano le nuove norme e potranno anche valere opportuni accordi internazionali.

Il contrasto del *ius sanguinis* e del *ius loci*, del diritto vigente nel paese d'origine con quello del paese dove gli emigranti risiedono, è stata la causa di gravi inconvenienti, e deve con ogni cura essere rimosso o diminuito. Ma la soluzione non può esser quella della doppia cittadinanza, creando una condizione di cose alla quale ripugna il senso giuridico e morale.

Sulle varie disposizioni del disegno di legge vari emendamenti sono stati presentati, altri se ne preannunziano. Ora, pur rimettendomi al giudizio del Senato, pare a me che convenga, nell'interesse della legge, di sottoporli ad un esame preventivo dell'Ufficio centrale.

Una legge organica come questa, che modifica un intero titolo del Codice civile, malgrado l'autorità e la sapienza dei proponenti non può essere emendata senza attento esame delle singole proposte, essendo desiderio comune che la legge esca del Senato, non solo con l'autorità del suo suffragio, ma con quella altresì che le verrà da una ponderata e cosciente discussione.

Mi sembra quindi opportuno che gli emendamenti siano esaminati e discussi dall'Ufficio centrale insieme coi proponenti e col Governo, onde, nel limite del possibile, venire ad opportuni accordi. Ciò renderà più facile l'ulteriore discussione.

Comunque, io mi rimetto, come è naturale, a quello che il Senato nella sua saggezza vorrà stabilire.

Per mio conto, farò intanto alcuni rilievi.

L'art. 1° del disegno di legge riproduce il testo dell'art. 4 del Codice civile: « È cittadino il figlio di padre cittadino ».

Formula chiara, precisa, indiscutibile, che non può non essere approvata. Vedrà il Senato se è necessaria l'aggiunta dell'Ufficio centrale, diretta a chiarire una ipotesi che ha potuto in passato dar luogo a qualche contestazione.

Coll'art. 2 sono tolte le deficienze della legge vigente circa il riconoscimento della filiazione durante la minore età dei figli.

L'art. 3 determina i modi di acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati nel Regno o residenti nel Regno da dieci anni almeno.

A proposito dell'opzione, alla quale sono chiamati i figli minori degli stranieri nati nel Regno, e quelli degli Italiani nati all'estero, è stato osservato dall'onorevole senatore Fiore di non essere conveniente rimetterla al ventesimo anno, cioè all'anno successivo alla maggiore età, e di essere preferibile che fosse fatta al ventesimo anno, al momento cioè in cui avviene la chiamata al servizio militare.

Su questo argomento rispose già l'onorevole relatore. L'opzione fatta al ventesimo anno, quando ancora per la legge attuale non è raggiunta la maggiore età, farebbe decidere la grave questione della cittadinanza da chi non ha ancora la pienezza dei suoi diritti civili. E d'altro lato non è certamente il momento in cui si richiede l'adempimento di un dovere, che può anche apparire come un sacrificio, quello indicato per l'esercizio del diritto di opzione. Sarebbe quindi una innovazione pericolosa.

L'on. Scialoja ieri accennò all'opportunità di diminuirlo di un anno l'età necessaria per la determinazione della maggiore età. Anche io credo convenga di esaminare e risolvere se, date le condizioni nostre, tanto diverse da quelle dell'epoca in cui il Codice civile fu promulgato,

dato l'incremento notevolissimo della pubblica istruzione che ha elevato in ogni parte d'Italia e in tutte le classi sociali il livello della cultura, possa determinarsi il riconoscimento della maggiore età a venti anni.

Ma di ciò si riparerà a momento opportuno. E se questa riforma sarà accolta, potrà anche rispondere ai fini ai quali l'on. senatore Fiore ha accennato.

Meritano speciale riguardo le disposizioni sulla concessione della cittadinanza contenute negli articoli 4 e seguenti, che provvedono in modo conveniente. Io non saprei pertanto associarmi al senatore Garofalo il quale trovò eccessivo il numero 3 dell'art. 4, quello per il quale, previo il parere favorevole del Consiglio di Stato, può essere concessa per decreto reale la cittadinanza allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno. La legge attuale, a cenno alla legge Sonnino, segna questo limite a sei anni; la differenza quindi è minima, e il progetto originario aveva aggiunto che non avrebbe potuto ammettersi a far parte delle Camere legislative lo straniero divenuto cittadino, che dopo cinque anni dalla data del decreto di concessione.

GAROFALO. L'Ufficio centrale però ha soppresso questa parte.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'Ufficio centrale fa precedere la concessione della cittadinanza dalla condizione della residenza per almeno cinque anni, e ciò, come ho notato, è poco diverso da quanto prescrive la legge vigente.

L'on. Garofalo aggiunse che i cinque anni dovrebbero essere accompagnati dalla condizione che lo straniero acquisti degli immobili nel Regno. Non credo opportuna questa aggiunta, perchè, oltre le ragioni già accennate ieri ed oggi, questa condizione creerebbe una disuguaglianza, alla quale si oppongono i criteri su cui è fondata la nostra legislazione. La concessione della cittadinanza diventerebbe il privilegio degli stranieri agiati, con esclusione di coloro che, pur avendo risorse limitate, aspirano ad acquistarla, e che nessuna considerazione può consigliare di respingere. L'ipotesi poi dei minimi acquisti, che potrebbero rendere illusoria praticamente questa condizione, non essendo possibile di determinare un limite di valore degli immobili da acquistare, potrebbe

anche far perdere alla condizione suddetta ogni importanza ed efficacia.

La disposizione dell'art. 5 del disegno di legge accoglie il concetto dell'art. 10 del Codice civile e ne semplifica l'attuazione.

L'articolo 7 del progetto è specialmente importante perchè regola la condizione del cittadino italiano nato in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, e la dichiarazione di opzione entro l'anno della maggiore età. Tenuto conto delle speciali norme contenute nella legislazione dei vari Stati stranieri, l'onorevole Scialoja accennò all'opportunità di autorizzare il Governo a speciali convenzioni con questi Stati. Tale concetto fu anche segnalato nel Congresso recente, il quale ha fatto voti « che mediante trattati ed accordi si procuri di disciplinare nei rapporti internazionali la condizione giuridica degli Italiani residenti all'estero, sia di fronte agli Stati in cui stabiliscono la loro dimora, sia di fronte ai terzi Stati ». E ciò senza dubbio può rispondere ad evidente utilità. Ma, come notò il relatore, è questione di misura e di modo. Io attenderò volentieri la formula nella quale l'onorevole senatore Scialoja vorrà tradurre il suo pensiero, e son certo che essa risponderà allo scopo. Certo per questa via potranno ottenersi risultati notevoli. Questi accordi debbono in ogni modo essere coordinati ai concetti sostanziali della legge assicurandone i benefici.

Coll'art. 8 sono regolati i casi riguardanti la perdita della cittadinanza, in una forma migliore e più completa di quella segnata nell'articolo 10 del Codice. Nel primo paragrafo si regola la ipotesi della rinuncia espressa, e col secondo è opportunamente modificato il Codice, richiedendosi la volontarietà di acquistare la cittadinanza straniera come condizione essenziale. La vecchia formula « chi abbia ottenuto la cittadinanza in paese straniero » è in questo senso corretta, sebbene con dizione diversa, nei due testi del disegno di legge. Così la cittadinanza straniera, attribuita senza la volontà espressa di ottenerla, non basterà a far perdere la cittadinanza italiana.

Le proposte riguardanti il riacquisto della cittadinanza, toccano l'argomento che più importa ai nostri connazionali residenti all'estero.

L'onorevole Scialoja, dopo segnati i casi nei quali è ammesso il riacquisto della cittadinanza,

aggiunge coll'ultimo comma dell'art. 9 che esso è subordinato al permesso del Governo, udito il parere del Consiglio di Stato. Invece l'Ufficio centrale ha creduto di sostituire al permesso preventivo la facoltà al Governo di inibire il riacquisto della cittadinanza in alcuni casi determinati. Ora io debbo dichiarare che consentendo pienamente nei paragrafi primo, secondo e terzo dell'art. 9, debbo fare delle riserve sull'ultimo comma.

L'Ufficio centrale ha così formulato questo ultimo comma: « Può tuttavia il Governo, nei casi indicati ai numeri 2 e 3, inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge, a chi non si trovi in regola con gli obblighi del servizio militare, o a chi abbia commesso dopo la perdita della cittadinanza tali reati che importino, secondo le nostre leggi, la perdita dell'elettorato politico ».

Certamente la formula del progetto originario poteva richiedere qualche esplicitazione, ma quella dell'Ufficio centrale può dar luogo ad inconvenienti e non mi sembra accettabile nei termini in cui è formulata.

Non vi è alcun dubbio che il Governo debba avere il diritto di impedire che la cittadinanza sia restituita a chi l'ha abbandonata per venir meno agli obblighi del servizio militare o a chi all'estero abbia commesso, dopo la perdita della cittadinanza, fatti delittuosi che importino, secondo le nostre leggi, la perdita dell'elettorato politico. Sono due ipotesi di suprema evidenza, e per le quali non vi è possibilità di contrasto.

La cosa è diversa però nella terza ipotesi, quella cioè che dà al Governo il diritto d'inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata *al solo scopo di frodare la legge*. Questa formula lata e imprecisa può dar luogo a gravi inconvenienti e determinare interpretazioni ed applicazioni che vadano oltre i fini della legge.

L'on. Polacco, che ha sostenuto le proposte dell'Ufficio centrale con tanta dottrina e competenza, ha ricordato che nei lavori preparatorii del Codice civile un uomo eminente, Pasquale Stanislao Mancini, aveva sostenuto lo stesso concetto che egli ora difende. Ma il relatore dell'Ufficio centrale nella sua lealtà ha anche ricordato in quali condizioni il Mancini aveva presentato quella proposta, e quale era

la frode a danno dello Stato che si voleva colpire. Ora verrebbe a introdurre nella legge, una frase generica della quale, praticamente, non possono essere precisati i limiti. E ciò non può consigliare di adottarla.

A giustificare questa formola si è accennato a un caso specifico, quello del divorzio.

Ora noi non possiamo discutere certamente in questo momento del divorzio. È un argomento che potrà essere esaminato a suo tempo; ma che non deve certamente essere pregiudicato, in un senso o nell'altro, per via indiretta.

Bisogna anche tener conto degli accordi internazionali stipulati all'Aja, come ha ricordato l'onor. Garofalo, e della giurisprudenza, specialmente amministrativa, che si va creando. Ciò naturalmente consiglia di non modificare lo stato di cose attuale.

Se debbo poi esprimere intero il mio pensiero, dirò francamente che mi pare eccessiva di infliggere la punizione maggiore che possa colpire un cittadino, quella di dichiararlo non degno di riacquistare la cittadinanza, a chi, per circostanze, spesso dolorose e gravi, è stato costretto a chiedere la cittadinanza straniera. (*Bene - Braro*).

Se ragioni speciali possono aver condotto un cittadino a cercare altrove il mezzo di risolvere una situazione difficile, che la nostra legislazione non gli permette di definire altrimenti, se ciò può essere deplorato, non è a mio giudizio conforme a giustizia colpirlo con una condanna civile così grave, come quella di chiudergli le vie del ritorno alla patria.

È perciò che, colla maggiore deferenza all'Ufficio centrale, io mi permetto di segnalare all'alto apprezzamento e dell'Ufficio stesso e del Senato, queste considerazioni, augurandomi che, nell'interesse stesso della legge che discutiamo, non sia mantenuta in questa parte la formola proposta.

Ciò ha anche detto colla sua autorità l'onorevole Scialoja, del quale son note le opinioni sul divorzio. Restiamo quindi nel tema che è oggetto del disegno di legge, quello della cittadinanza, provvediamo a questa necessità del paese, ed evitiamo argomenti estranei che possono comprometterne il successo. Io credo di essere interprete del voto dei nostri connazionali, che attendono con tanto desiderio l'approvazione di questa legge, insistendo perchè

sia posto da parte ciò che può dividere gli animi, e può ritardare l'approvazione della legge. (*Vive approvazioni*).

Non mi fermerò sulle disposizioni riguardanti la condizione creata alle donne e i figli, perchè il disegno di legge, nei suoi due testi, provvede in modo soddisfacente.

Esposte così, in modo sommario, le ragioni che raccomandano il presente disegno di legge, vengo alla conclusione, che non può essere diversa da quanto accennai cominciando il mio discorso.

Io dissi già che, a giudizio del Governo, la legge proposta risponde ad una vera necessità nello interesse degli Italiani che vivono all'estero. La sua approvazione sarà certamente un vanto di questa legislatura, perchè risponde a veri bisogni che giustificano i voti di quanti la invocano e attendono. Di questi voti furono ancora una volta interpreti gli Italiani residenti all'estero accorsi in Roma per celebrare con noi il cinquantenario della costituzione del Regno; e, come dissi già nell'altro ramo del Parlamento, questa legge sarà certamente il miglior saluto che l'Italia potrà rivolgere a quanti vivono e lavorano oltre i mari col pensiero rivolto alla terra natia; e costituirà un vincolo di più tra la patria e i suoi figli lontani. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. La discussione generale ha, in certo modo, portato all'esame degli articoli, almeno dei principali. Da alcuni senatori sono stati annunziati emendamenti.

Credo perciò meritevole di considerazione l'osservazione fatta dal ministro Guardasigilli che, nella discussione di una legge di tanta importanza e dopo gli elevati discorsi uditi, convenga che gli emendamenti siano esaminati ponderatamente, profondamente e tranquillamente dall'Ufficio centrale, dal ministro e dai proponenti gli emendamenti stessi.

Io domando perciò al Senato se consenta in questa opinione, la quale, dando tempo all'esame degli emendamenti, consentirebbe anche di procedere alla discussione dei bilanci.

Io quindi proporrei, salva l'opinione dell'Ufficio centrale, di dar tempo all'Ufficio stesso di esaminare gli emendamenti che si intendono proporre, e procedere alla discussione dei bilanci, rinviando il seguito della discussione di questo disegno di legge a tempo più opportuno.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1911

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
L'Ufficio centrale accetta pienamente il concetto del nostro onor. Presidente nel senso che desidera e prega che si presentino preventivamente e per iscritto gli emendamenti che si credano proporre. Se qualcuno poi dei proponenti vuol dare spiegazioni e illustrazioni a loro riguardo, l'Ufficio centrale le ascolterà con molto piacere, salvo poi a deliberare quello che crederà più opportuno.

Non occorre aggiungere che, nel caso che anche i signori ministri ritengano opportuno il loro intervento in seno all'Ufficio centrale, l'Ufficio centrale stesso sarà sempre lieto di riceverli e di ascoltarli con ogni deferenza.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale si associa alla proposta da me fatta.

Rivolgo perciò viva preghiera agli onorevoli senatori che intendano proporre degli emendamenti, di presentarli per iscritto e di trovare fra i loro colleghi il numero di firme necessario perchè siano appoggiati.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. A me pare che la proposta fatta dall'onor. ministro e accettata dall'Ufficio centrale, anche in seguito alle esortazioni del nostro illustre Presidente, si imponga naturalmente, data l'indole di questo disegno di legge e la necessità di meditare molto gli emendamenti che saranno proposti. Ma nello stesso tempo e per le medesime ragioni, mi pare necessario di stabilire fin d'ora il giorno in cui si riprenderà la discussione del disegno di legge stesso; perchè può importare a molti nostri colleghi, i quali eventualmente si allontanano, sapendo che la discussione è interrotta, di regolarsi in modo da trovarsi presenti quando la discussione sarà ripresa.

Farei perciò la proposta di stabilire fin da ora il giorno in cui la continuazione di questa discussione sarà ripresa al Senato.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario a questa proposta. Esso è agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Il presidente non può prevedere la materia che ancora dovrà essere esa-

minata dal Senato, e quindi non può fin da ora fissare il giorno per la ripresa della discussione; certo sarà dopo il 24 giugno.

SCIALOJA. Pregherei che la discussione fosse stabilita per il giorno 24 o dopo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia.* Io mi rimetto completamente al Senato.

CAVASOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Mi permetto di far notare che tra il 24 e il 30 avremo probabilmente tutti gli altri bilanci da discutere, onde credo che, per quanto possa essere dispiacevole dal punto di vista parlamentare una lunga interruzione, perchè facilmente porterà a riaprire la discussione generale, tuttavia il desiderio di evitare la necessità dell'esercizio provvisorio ci porterà necessariamente a non riprendere la discussione del disegno di legge in esame che alla fine del mese. Perciò, fissare il giorno 24 non mi pare cosa pratica. Io proporrei che si stabilisse che la discussione non avvenga prima del 24, ma sempre subordinatamente alla discussione dei bilanci.

SCIALOJA. Per conciliare le cose, l'onorevole Presidente annunzi la ripresa della discussione due giorni prima che essa avvenga.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Rivolgo anch'io al Senato la stessa preghiera espressa dal senatore Scialoja. Si trovano già all'ordine del giorno il bilancio degli affari esteri e quello delle poste; dovrà poi esservi aggiunto qualche altro bilancio. Non mi pare quindi possa determinarsi un giorno fisso per la ripresa della discussione. Varrà a conciliare ogni cosa il preavviso che potrà dare l'onor. Presidente due giorni prima. Frattanto l'Ufficio centrale, coll'intervento dei ministri, e dei proponenti, esaminerà i vari emendamenti e prenderà su di essi le sue determinazioni. Ciò varrà certamente a facilitare la discussione sugli articoli della legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, rimane inteso che la discussione del disegno di legge sulla cittadinanza si riprenderà dopo la discussione dei bilanci. La Presidenza, aderendo al desiderio del senatore

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1911

Scialoja, ne darà avviso in tempo utile ai senatori.

Ripeto la preghiera a coloro che abbiano da proporre emendamenti al disegno di legge stesso di farne pervenire il testo all'Ufficio centrale.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1911-1912.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

1° Lotteria a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini in Rivo Albanese e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo;

2° Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino;

3° Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Monteano (Rimini) e del ricovero di mendicanti per vecchi di Verrucchio (Rimini);

4° Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e Gallipoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. senatore Ricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile del-

l'Istituto geografico militare, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari (N. 582);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 595);

Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile addì 12 luglio 1898 (N. 519);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 561);

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (N. 540);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 584);

Provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi (N. 591);

Modificazioni all'organico per il corpo degli agenti di custodia delle carceri (N. 552);

Sul matrimonio degli ufficiali (N. 580);

Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone Boiano, Capracotta e Palata (N. 484);

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San Pietro Patti, S. Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri (N. 477);

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia (N. 485);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rescopi delle sedute pubbliche